

Regolamento per la disciplina della frequenza di studente lavoratore, studente atleta o paratleta e studente con disabilità¹

Art. 1² Oggetto

Il presente regolamento disciplina, anche in conformità al vigente Regolamento Didattico di Ateneo, la frequenza dello studente lavoratore, studente atleta o paratleta, studente con disabilità o invalidità o disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), nonché le relative agevolazioni

Art. 2³ Studente lavoratore

1. Viene disciplinata la frequenza dello studente iscritto ai corsi di laurea o di laurea magistrale dell'Ateneo, impegnato non occasionalmente in qualsiasi attività di lavoro subordinato, autonomo o professionale, debitamente documentata o comunque impossibilitato alla frequenza a tempo pieno delle attività didattiche a causa di gravidanza, o di cura di figli fino a 3 anni di età o di cura e assistenza di familiari non autosufficienti per ragioni di età o di salute.

2. Alla domanda di riconoscimento, in caso di studente lavoratore, deve essere allegata la seguente documentazione: a) In caso di lavoro subordinato o servizio civile il relativo contratto;

b) In caso di lavoro autonomo o professionale, l'iscrizione ad un albo professionale o alla Camera di commercio, partita IVA o documentazione attestante l'avvio di un'attività. Nel caso di cui alla presente lettera, deve essere allegata la documentazione attestante l'effettivo svolgimento dell'attività dichiarata (ad esempio, commesse, incarichi, fatture).

Deve, altresì, essere indicata la durata del lavoro o della attività, che non può essere inferiore a sei mesi continuativi nell'arco dell'anno accademico.

Dal momento in cui viene riconosciuto lo status, lo studente avrà cura di comunicare all'amministrazione ogni variazione relativa al proprio stato occupazionale.

Art. 3 Studente atleta o paratleta

1. Viene riconosciuto lo status di studente atleta o paratleta allo studente atleta o paratleta a livello olimpico, mondiale o nazionale iscritto ai corsi di laurea o di laurea magistrale dell'Ateneo, impegnato sistematicamente in competizioni ufficiali, debitamente documentate.

2. Alla domanda di riconoscimento deve essere allegata la seguente documentazione: a) attestazione di iscrizione alla Federazione italiana, affiliata al C.O.N.I., della disciplina sportiva di appartenenza; b) evidenze delle partecipazioni alle competizioni (quali, convocazioni, iscrizioni alle gare, distinte e referti, o più in generale documenti ufficiali di gara, che dimostrino la continuità dell'impegno dell'atleta o paratleta).

Dal momento in cui viene riconosciuto lo status, lo studente avrà cura di comunicare all'amministrazione ogni variazione relativa al proprio stato di atleta.

¹ Titolo modificato con D.R. n. 1780 del 02.12.2024

² Articolo modificato con D.R. n. 1780 del 02.12.2024

³ Articolo modificato con D.R. n. 1780 del 02.12.2024 e con D.R. n. 26 del 03.01.2025

Art. 4

Studente con disabilità

1. Viene riconosciuto lo status di studente con disabilità allo studente iscritto ai corsi di laurea o di laurea magistrale dell'Ateneo, che risulti con una disabilità o invalidità o con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA). Alla domanda di riconoscimento devono essere allegati certificazione medica e ogni altro atto o documento utile rilasciati dalle competenti Strutture pubbliche.
2. Nelle ipotesi di cui al punto 1, i servizi messi a disposizione dall'Ateneo potranno essere usufruiti previa presentazione della certificazione medica e di ogni altro atto o documento utile rilasciati dalle competenti Strutture pubbliche all'Ufficio Disabilità.
3. Agli studenti disabili con un riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 o con un'invalidità uguale o superiore al 66%, con riferimento al pagamento delle tasse universitarie, sarà applicato quanto previsto dal Regolamento tasse.

Art. 5⁴

Istanze per l'accesso alla frequenza

1. Le istanze per accedere alla frequenza come studente lavoratore studente, studente atleta o paratleta o studenti con disabilità, devono essere presentate alla competente Scuola o Dipartimento non coordinato da Scuola. Per gli studenti con disabilità verrà trasmessa anche all'ufficio disabilità.

Art. 6⁵

Modalità organizzative e didattiche

1. Agli studenti riconosciuti come studente lavoratore, studente atleta o paratleta o studenti con disabilità, verrà concessa la possibilità di sostenere gli esami negli appelli straordinari riservati agli studenti fuoricorso, nonché potranno usufruire di specifiche attività di supporto previste dai rispettivi corsi di studio.

Art. 7 ⁶

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia.
2. Per coloro che si iscrivono come PA 110 e lode si applicano le disposizioni contenute nel protocollo di Intesa UMG/ Funzione Pubblica, rinvenibile al link: https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/Ministro%20PA/Brunetta/Gennaio%202022/Accordi_attuativi/protocolli/Protocollo-UNIMagna_GraeciaCatanzaro.pdf 6
3. Il presente regolamento e le sue modifiche entreranno in vigore il giorno stesso della pubblicazione nel sito web dell'Ateneo del relativo decreto di emanazione

⁴ Articolo modificato con D.R. n. 1780 del 02.12.2024

⁵ Articolo modificato con D.R. n. 1780 del 02.12.2024 e con D.R. n. 1311 del 08.09.2025

⁶ Articolo modificato nella numerazione con D.R. n. 1780 del 02.12.2024